

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: REA CE- 364453 RIFIUTO PROTOCOLLO N. 27045-2026****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTT. FEDERICO SISTI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda, presentata telematicamente in data 30/04/2026 ed acquisita al protocollo nr. 27045/2026, con la quale il legale rappresentante dell’impresa REA CE- 364453 ha richiesto il riconoscimento della qualifica artigiana con la propria partecipazione al lavoro per l’attività di “trasporto su strada di merci e prodotti non alimentari”, a far data dal 30/04/2026;
- Letto l’art. 7 della L. 443/1985 che disciplina la competenza della Commissione provinciale per l’artigianato, in ordine alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo provinciale e le modalità procedurali per esperire ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, avverso le decisioni assunte;
- Vista la L.R. 11/2015 con la quale sono state conferite alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura le funzioni attribuite alle Commissioni provinciali per l’artigianato in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese;
- Letta la Direttiva n. 1/2016 emanata dai Conservatori delle Camere di Commercio della Campania;
- Letto l’art. 2 della Legge 443/1985, ai sensi del quale “...È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. **L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali...**”;
- Rilevato che il socio unico/amministratore unico dell’impresa REA CE- 364453 non risulta Gestore per l’attività di autotrasporto, giusta iscrizione n. 7008750F all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori detenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ritenuto, pertanto, che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi dell’art. 2 della Legge 443/85;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 del 04/05/2026, al quale l’impresa ha fornito riscontro richiedendo l’annullamento della domanda;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

**DETERMINA**

Il rifiuto della domanda, presentata telematicamente dall’impresa REA CE-364453 in data 30/04/2026 ed acquisita al protocollo nr. 27045/2026, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge 443/85.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere entro 8 giorni dalla data di ricezione.

La presente determinazione resterà affissa all’Albo camerale per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dr.ssa Maria Rita Botte  
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

**IL CONSERVATORE**  
Dott. Federico Sisti  
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005